



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI AREZZO

in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, [REDACTED]
[REDACTED], all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al [REDACTED]

promossa da

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'avv. **ANTONIO IODICE** e dell'avv. **ZARRILLO ANTIMO** [REDACTED] Indirizzo Telematico; , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. **ANTONIO IODICE**

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] ([REDACTED]); , giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [REDACTED]

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)

La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del MINISTERO resistente esponendo che ha prestato servizio alle dipendenze



asseritamente presentate da parte ricorrente, né altra documentazione (ad es. buste paga) da cui possa evincersi la fruizione dei giorni di ferie nelle modalità prospettate dalla resistente o il formale avvertimento circa la mancata monetizzazione in ipotesi di omessa fruizione.

Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere dunque accolto, con contestuale accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguente condanna della resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso, per l'importo totale di € 5.457,26 oltre interessi dal dovuto al saldo, stante la congruità dei conteggi di parte ricorrente in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali. La richiesta rivalutazione monetaria non spetta *ex lege*, trattandosi di lavoro alle dipendenze della P.A.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.

P.Q.M.

L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:

1. **ACCERTA** e **DICHIARA** il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute;

2. **CONDANNA** parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso per l'importo totale di € 5.457,26, oltre interessi dal dovuto al saldo.

3. **CONDANNA** parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente –

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.



Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.

Il giudice

